Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 10 MAGGIO 1978:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Casale Monferrato della provincia di Alessandria.

(1228)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 10 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1978. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni,** in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1978. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Elenco di obbligazioni « 6 % - 1969-1984 » sorteggiate precedentemente al 3 aprile 1978 e ancora non presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Elenco di obbligazioni « 6 % - 1968-1983 » sorteggiate precedentemente al 3 aprile 1978 e ancora non presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1985 » sorteggiate il 3 aprile 1978 - **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso « 5,50% - 1963-1978 » di obbligazioni. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1968-1983 » sorteggiate il 3 aprile 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Elenco di obbligazioni « 7 % - 1970-1985 » sorteggiate precedentemente al 3 aprile 1978 e ancora non presentate per il rimborso. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 » sorteggiate il 3 aprile 1978. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1987 » sorteggiate il 3 aprile 1978. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1978. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1978. — **ETI, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Istituto mobiliare italiano, sezione navale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1978. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1175.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto, in Caltagirone.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Caltagirone (Catania), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), con annesso convitto, e ne viene approvata la tabella organica. Con il presente decreto si intende, altresì, abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1272.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1176.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto, in Giarre.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Giarre (Catania), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), con annesso convitto, e ne viene approvata la tabella organica. Con il presente decreto si intende, altresì, abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1274.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1177.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con annesso convitto, in Oristano.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Oristano, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), con annesso convitto, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1178.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Magenta.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Magenta (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1180.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91 - all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunto il seguente:

istituto di ecologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

Malfatti

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1181.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1089, relativo all'istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Chiaravalle.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1089, relativo all'istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Chiaravalle, a decorrere dal 1° ottobre 1975, con l'indicazione di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) in luogo di Chiaravalle (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1182.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sassari (secondo istituto).

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sassari, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Lamarmora » di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1183.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Milano (decimo istituto).

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il decimo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'ottavo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 28

LEGGE 27 aprile 1978, n. **158.**

Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 1, primo comma, nonchè dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, entro il quale dovevano essere ultimate le opere da eseguirsi nell'aeroporto della Malpensa indicate all'articolo 1 della medesima legge 8 maggio 1971, n. 420, è elevato a dieci anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moderna, con sede e stabilimento in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Moderna, con sede e stabilimento in Villanova di Castenaso (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moderna, con sede e stabilimento in Villanova di Castenaso (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3694)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ingg. A. e M. Schipani - Costruzioni elettromeccaniche, in Messina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ingg. A. e M. Schipani - Costruzioni elettromeccaniche di Messina ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ingg. A. e M. Schipani - Costruzioni elettromeccaniche di Messina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio My Lady, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Calzaturificio My Lady, con sede in Forlì, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio My Lady, con sede in Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3695)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Cosenza, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3696)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;
Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;
Vista la comunicazione del 28 gennaio 1978, con la quale il presidente della U.N.C.I. ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione del dott. Pierluigi Costa;

Decreta:

Il dott. Renato Onofri è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Pierluigi Costa e in rappresentanza della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana polimeri, stabilimento in Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Società italiana polimeri (SIP), con stabilimento in Porto Torres, località Marinella, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana polimeri (SIP), con stabilimento in Porto Torres, località Marinella.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3693)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 18 maggio 1977 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di che alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive L. 9.653.900.000 è formato:

per L. 8.102.800.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.551.100.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1977;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1977 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modifica del terzo comma dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLE MARCHE, IN ANCONA.

Art. 1, terzo comma. — « Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito italiano, la Banca nazionale delle comunicazioni, la Banca popolare delle provincie di Ancona e Macerata, la Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, la Banca popolare pesarese, la Banca popolare di S. Benedetto del Tronto, le Assicurazioni generali, la Riunione Adriatica di Sicurtà e la Società cattolica di assicurazioni. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione, con le modalità previste alla lettera *l*) dell'art. 11 del presente statuto ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Autorizzazioni ministeriali all'impiego a titolo sperimentale di compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215 e 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1977, recante disposizioni sulla costruzione, verificazione ed impiego degli apparecchi compensatori di temperatura associati ai misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 29 marzo 1977, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1977, n. 332070, che proroga al 31 marzo 1978 la scadenza fissata dal decreto ministeriale 16 marzo 1977 per le autorizzazioni ministeriali già concesse per l'impiego a titolo sperimentale di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua;

Considerato che le operazioni metrologiche, che gli uffici provinciali metrici devono eseguire per la legalizzazione secondo le nuove norme di tutti gli apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetri di liquidi diversi dall'acqua utilizzati in rapporti *inter partes*, non potranno essere completate entro la data del 31 marzo 1978, fissata dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1977, n. 332070, quale scadenza delle autorizzazioni già concesse per l'impiego a solo titolo sperimentale di apparecchi compensatori termici;

Ritenuta la necessità di prorogare la predetta scadenza;

Sentito il parere del comitato centrale metrico,

Decreta:

Articolo unico

La data ultima prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1977, n. 332070, richiamato nelle premesse, per l'impiego di apparecchi compensatori di temperatura associati a misuratori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, alle condizioni fissate dalle relative autorizzazioni ministeriali e dal decreto ministeriale 16 marzo 1977 parimenti citato nelle premesse è spostata al 30 settembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Modificazioni agli articoli 44 e 45 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che, nella riunione del 29 dicembre 1977, si è pronunciato in materia;

Decreta:

Gli articoli 44 e 45 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono modificati come segue:

« Art. 44. — Gli istituti di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno l'ob-

bligo di comunicare alla Banca d'Italia le deliberazioni adottate dagli organi amministrativi centrali entro il termine di dieci giorni dalla data di esse.

La Banca d'Italia, nel termine di venti giorni successivi a quello di ricezione delle deliberazioni stesse, con provvedimento motivato può annullarle ove le ritenga non conformi alle leggi, ai regolamenti, agli statuti e alle altre norme che regolano l'attività degli istituti.

Le deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti « sono immediatamente esecutive ».

« Art. 45. — E' in facoltà della Banca d'Italia di dettare, conformemente alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed anche con riferimento alle operazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, disposizioni, generali o particolari, concernenti l'attività degli istituti previsti dall'articolo stesso ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta S. Carlo farmaceutici, in Pomezia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4626 in data 27 giugno 1969 la ditta S. Carlo farmaceutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in S. Palomba (Pomezia - Tor Maggiore) specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1978 con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta San Carlo farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate nell'officina farmaceutica sita in S. Palomba (Pomezia - Tor Maggiore) concessa con decreto ministeriale n. 4626 in data 27 giugno 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3761)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi dal 1° maggio 1978 al 31 dicembre 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 che all'art. 39 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro del tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° maggio 1978 al 31 dicembre 1978 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie L	L.	5.000.000
serie M	L.	10.000.000
serie N	L.	50.000.000
serie O	L.	100.000.000
serie P	L.	500.000.000
serie Q	L.	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, col decreto di cui al comma secondo dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere alla assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire entro il termine stabilito di volta in volta con il decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta assicurata con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro a ciò delegato dal Ministro del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° maggio 1978 al 31 dicembre 1978 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1978.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto dell'emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonchè la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

In deroga al disposto dell'art. 547 del regolamento di contabilità generale dello Stato è data facoltà alle tesorerie medesime di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonchè il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1978 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1978
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 186

(3788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visti gli articoli 17 e 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche, nonché l'art. 170 del regolamento alla legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, come modificato dall'art. 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1978 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti di nazionalità italiana e straniera che prendano imbarco in un porto dello Stato nonché per gli emigranti italiani che rimpatriano su navi di qualsiasi bandiera debitamente autorizzate con patente di vettore o licenza dal Ministero degli affari esteri al trasporto di emigranti, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia orarie, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile . . . . Lit. 258.000
Plata . . . . . . » 277.500

Centro America:

La Guaira . . . . Lit. 252.000
Barranquilla - Cristobal . . . » 275.500

2. — Per altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età o di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile . Lit. 243.500
Plata . . . » 261.000

Centro America:

La Guaira Lit. 241.000
Barranquilla - Cristobal . » 260.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopra specificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America, sino a Cristobal:

a) Lit. 27.500 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 30.000 - 32.500 - 35.500 - 42.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 64.500 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabile da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 90.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America:

Lit. 27.500 - 30.000 - 34.500 - 37.000 - 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 68.000 - 93.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine speciali o di tipo intercambiabile di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 6.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 20.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America sino a Cristobal:

b) Lit. 40.500 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 43.000 - 46.000 - 49.000 - 56.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 82.500 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 109.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America:

Lit. 40.500 - 44.000 - 47.500 - 50.500 - 59.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 87.000 - 112.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il direttore generale: MIGLIUOLO

(3740)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 maggio 1978:

Cioffi Giuseppina, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Bari.

(3778)

Con decreto ministeriale 26 aprile 1978:

Montanari Maurizio, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Finale Emilia, distretto notarile di Modena.

(3779)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Civitanova Marche

Con decreto 1° marzo 1978 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 605, sita nel comune di Civitanova Marche (Macerata), riportata in catasto del comune omonimo, sezione Portocivitanova, al foglio n. 12, all. 17, particelle numeri 442, 443, 438 sub 2, 439 sub 2.

(3728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 5 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,60	886,60	866,70	866,60	866,50	866,90	866,70	866,60	866,60	866,70
Dollaro canadese	768,70	768,70	769 —	768,70	768,50	768,50	769 —	768,70	768,70	769,50
Franco svizzero	445,28	445,28	445,50	445,28	445,60	444,45	445,50	445,28	445,28	442,90
Corona danese	153,15	153,15	153,20	153,15	153,15	153,50	153,19	153,15	153,15	153,15
Corona norvegese	160,535	160,535	160,60	160,535	160,50	160,40	160,57	160,535	160,535	160,45
Corona svedese	187,67	187,67	187,60	187,67	187,65	187,90	187,72	187,67	187,67	187,60
Fiorino olandese	391,40	391,40	391,80	391,40	391,65	391,85	391,50	391,40	391,40	390,85
Franco belga	26,855	26,855	26,88	26,855	26,88	26,90	26,851	26,855	26,855	26,92
Franco francese	188,23	188,23	188,25	188,23	188,25	188,45	188,31	188,23	188,23	188,50
Lira sterlina	1586,90	1586,90	1587,50	1586,90	1586,20	1583,50	1587,25	1586,90	1586,90	1584,50
Marco germanico	418,12	418,12	418,35	418,12	418,25	418,10	418,15	418,12	418,12	418,50
Scellino austriaco	58,095	58,095	58,13	58,095	58,12	58 —	58,08	58,095	58,095	58,01
Escudo portoghese	20,80	20,80	20,55	20,80	20,55	20,75	20,50	20,80	20,80	20,82
Peseta spagnola	10,715	10,715	10,72	10,715	10,70	10,70	10,719	10,715	10,715	10,85
Yen giapponese	3,862	3,862	3,87	3,862	3,86	3,80	3,858	3,862	3,862	3,83

Media dei titoli del 5 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	96,750
» 5 % (Beni esteri)	96,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,875
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89 —
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,150
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,150
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,475
» » » 10 % 1- 1-1981	94,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	866,65
Dollaro canadese	768,85
Franco svizzero	445,39
Corona danese	153,17
Corona norvegese	160,552
Corona svedese	187,695
Fiorino olandese	391,45
Franco belga	26,853
Franco francese	188,27
Lira sterlina	1587,075
Marco germanico	418,135
Scellino austriaco	58,087
Escudo portoghese	20,65
Peseta spagnola	10,717
Yen giapponese	3,86

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 aprile 1978, concernente variazione automatica per il bimestre maggio-giugno 1978 del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1978, nel secondo comma della parte dispositiva del decreto in questione dove è scritto: «... il tasso di riferimento è pari al *15,10%*, leggasi: «... il tasso di riferimento è pari al *15,50%* ».

(3780)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1978, registro n. 7 Difesa, foglio n. 311:

Ponchielli Amilcare, nato a Milano il 17 novembre 1912, ex ten. f. cpl. del distretto militare di Milano;

Lai Pietro, nato a Gergei (Nuoro) il 20 ottobre 1919, soldato in congedo del distretto militare di Cagliari,

sono incorsi, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare loro concessa rispettivamente con regio decreto 17 luglio 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pag. 8193) e decreto presidenziale 24 febbraio 1953 (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 9, pag. 897) e del relativo assegno annuo, nonché delle distinzioni onorifiche di guerra di cui sono insigniti.

(3180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Captane 50 Massa dell'impresa Materie agricole sementi.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Captane 50 Massa concessa all'impresa Materie agricole sementi, in Verona, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3726)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Matacil dell'impresa Bayer Italia, in Milano

Con decreto ministeriale 19 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Matacil concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3727)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 23 febbraio 1978, n. 67, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del Fosso Rossano in comune di La Spezia, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 81½, della superficie di mq 32 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 settembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3602)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 19 novembre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 12 gennaio 1977) del concorso, per esami, a centoquattordici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (decreto ministeriale 7 novembre 1975).

(3467)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 13 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 27 ottobre 1977 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 30 settembre 1976) del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio (decreto ministeriale 7 novembre 1975).

(3468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorsi a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

Il medico provinciale rende noto che con decreto 10 aprile 1978, n. 2725, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1977 nella provincia di Catania.

A) *Condotte mediche*:

comuni di Nicolosi, S. Cono, S. Gregorio di Catania, Paternò frazione Ragalna, Randazzo, Castiglione di Sicilia.

B) *Condotte ostetriche*:

comuni di: 1) Maletto, 2) Militello in Val di Catania, 3) Catania (3 e 4 condotta unificata).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti, che dovranno essere inviati o presentati all'ufficio medico provinciale di Catania, corso Sicilia, 24, è fissato alle ore 14 del giorno 15 luglio 1978.

(3734)

OSPEDALE «S. LUCIA» DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(1649/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso a tre posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(1651/S)

OSPEDALE «LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO» DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente medico alla rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico alla rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(1648/S)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario presso l'ospedale «G. Salvini» della città di Milano, in Garbagnate Milanese.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1650/S)

OSPEDALE «BARONE P. AGLIATA» DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(1658/S)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI POPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(1652/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(1654/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA - S. PIER D'ARENA

Concorso a tre posti di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(1655/S)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione «Centro immaturi».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(1657/S)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la propria disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in altri presidi sanitari nelle forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(1653/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di cardiologia (questi ultimi a tempo pieno);

sette posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

tre posti di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

due posti di assistente di chirurgia plastica e terapia delle ustioni (a tempo pieno);

un posto di assistente di anatomia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1656/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 1978, n. **12.**

Integrazione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: «Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato con l'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10, viene aggiunto il seguente comma:

«Le domande di contributo, fino a quando non entreranno in vigore nuove disposizioni in materia, dovranno essere presentate entro il 15 aprile per l'anno 1978 ed entro il 30 settembre per ogni anno successivo».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 marzo 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3641)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1978, n. **1.**

Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 27 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale, di cui all'allegato *A* alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11, all'allegato *A* alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 20, all'allegato *C* alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, agli allegati *A*, *B* e *C* alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, all'allegato *A* alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, nonché all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 27, sono soppresse e sostituite dalla nuova tabella organica nonché dall'elenco dei servizi e degli uffici annessi alla presente legge quali allegati *A* e *B*.

La distribuzione dei posti fra i servizi e gli uffici nell'ambito di ciascuna presidenza o assessorato è effettuata con deliberazione della giunta regionale, fatta salva la competenza del consiglio regionale per quanto concerne la presidenza del consiglio stesso.

Le tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui all'allegato *A* alla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5, all'allegato *B* alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 13 ed all'allegato *B* alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, sono soppresse e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegato *C*.

Art. 2.

L'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, sono prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato i seguenti titoli di studio, conseguiti presso università o presso scuole ed istituti italiani o istituti esteri equiparati e riconosciuti dallo Stato.

I titoli di studio prescritti per i posti di ruolo tabellari dell'amministrazione regionale sono i seguenti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente:

segretario generale - vice segretario generale - dirigente del servizio controllo enti locali e morali - dirigente dei servizi di segreteria della presidenza del consiglio - dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale - dirigenti dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale - dirigente del servizio affari generali e legali - primi segretari capi servizi;

2) diploma di laureà in giurisprudenza, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio anche equipollente:

primo segretario capo servizio presso l'ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali dell'assessorato della pubblica istruzione - primo segretario capo servizio presso l'ufficio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative presso la presidenza della giunta regionale;

3) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente o diploma di laurea in economia e commercio:

direttore e vice direttore dell'ufficio regionale del turismo - dirigente dell'assessorato dell'industria e commercio primo segretario capo dei servizi camerali - primo segretario capo dei servizi della zona franca;

4) diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea in economia e commercio:

dirigente amministrativo dell'assessorato dell'agricoltura e foreste;

5) diploma di laurea in economia e commercio o in statistica o in scienze sociali:

primo segretario capo dell'ufficio studi economici;

6) diploma di laurea in ingegneria:

ingegnere capo - vice ingegnere capo - ingegnere;

7) diploma di laurea in scienze agrarie:

ispettore agrario - vice ispettore agrario - ispettore agrario aggiunto;

8) diploma di laurea in scienze forestali:

ispettore forestale - vice ispettore forestale - ispettore forestale aggiunto;

9) diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in lettere con specializzazione in archeologia:

sovrintendente alle antichità, monumenti e belle arti;

10) diploma di laurea in architettura:

architetto addetto alla sovraintendenza alle antichità, monumenti e belle arti;

11) diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile:

dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio - urbanista;

12) qualunque diploma di laurea richiesto dalle norme vigenti per la nomina a posti di provveditore agli studi:

sovraintendente agli studi (dirigente dell'assessorato della pubblica istruzione);

13) diploma di laurea in lettere o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia:

bibliotecario capo servizio - bibliotecario direttore - archivista paleografo;

14) diploma di laurea in lettere, o in lettere e filosofia o in architettura:

archeologo;

15) diploma di laurea in medicina e chirurgia, oltre ai titoli di specializzazione indicati nel presente articolo:

medico regionale - medico regionale aggiunto - direttore, coadiutore e assistente medico della sezione medico-micrografica del laboratorio di igiene e profilassi - dirigente del servizio assistenza alla maternità e all'infanzia;

16) diploma di laurea in chimica:

direttore, coadiutore e assistente del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi - coadiutore chimico e assistente chimico del reparto medico del laboratorio regionale di igiene e profilassi;

17) diploma di laurea in medicina veterinaria:

veterinario regionale - capo servizi zootecnici - veterinario direttore sezione zooprofilattica regionale;

18) diploma di laurea in scienze biologiche:

coadiutore biologo - assistente biologo;

19) diploma di ragioniere e diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente:

ragioniere capo dirigente dell'assessorato delle finanze - vice ragioniere capo;

20) diploma di ragioniere:

ragioniere economo - ragioniere;

21) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado o artistica, ivi compreso il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale ed i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, di addetto alla segreteria d'azienda, di contabile d'azienda e di addetto alla contabilità d'azienda:

segretario - archivista capo - ispettore dell'ufficio turismo - traduttore - interprete - catalogatore - animatore - assistente di biblioteca - capo centro coordinatore - programmatore - disegnatore archeologico.

Limitatamente ai posti aventi attinenza con l'indirizzo turistico alberghiero, è ammesso anche il diploma di qualifica per addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo;

21-*bis*) diploma di maturità classica:

archivista ricercatore;

22) diploma di geometra:

geometra;

23) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di secondo grado o artistica o diploma rilasciato da istituti o scuole di lingue:

interprete - traduttore;

24) titolo finale di studio d'istruzione secondaria di primo grado:

impegati della carriera esecutiva;

25) proscioglimento dall'obbligo scolastico:

per i salariati.

Per la nomina ai posti di direttore, di vice direttore dell'ufficio turismo e di interprete è richiesta la buona conoscenza di una lingua estera, oltre alla lingua francese (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di più lingue estere oltre alla lingua francese).

Per la nomina a posti di traduttore è richiesta l'ottima conoscenza della lingua francese.

Titoli di specializzazione specifica sono richiesti per i seguenti posti:

infermiere professionale prelevatore - assistente sociale - assistente sanitaria visitatrice - perito agrario - fisioterapista - testista.

Per gli autisti è previsto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo *D*.

Per gli agenti forestali sono prescritti i titoli ed i requisiti particolari previsti dalle norme speciali vigenti in materia.

Per gli agenti stradali è prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo *C*.

Oltre il possesso dei titoli di studio prescritti dal comma precedente, sono anche prescritti i seguenti titoli di specializzazione e di servizio per i seguenti posti:

1) per la nomina ai posti di segretario generale, di vice segretario generale, di dirigente del servizio di segreteria della presidenza del consiglio, del dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale, di dirigente di assessorato, di dirigente del servizio controllo enti locali e morali e di dirigente del servizio affari generali e legali:

aver prestato per almeno quattro anni servizio di ruolo, o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso l'amministrazione regionale ovvero aver prestato sei anni di effettivo servizio, quale titolare o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso altri enti pubblici territoriali;

2) per la nomina al posto di sovraintendente agli studi (dirigente dell'assessorato della pubblica istruzione):

aver disimpegnato le funzioni di preside di scuola secondaria o aver esercitato l'insegnamento in scuole secondarie, solo in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni, in posti direttivi presso sovraintendenze agli studi o presso provveditorati provinciali agli studi oppure essere in servizio presso l'amministrazione regionale ed essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di provveditore agli studi;

3) per la nomina al posto di medico regionale:

aver esercitato per almeno quattro anni le funzioni di medico regionale o provinciale o di medico regionale aggiunto o di ufficiale sanitario in città capoluogo di regione o di provincia o in città capoluogo con oltre 50.000 abitanti o di direttore o coadiutore di reparto medico di laboratorio di igiene e profilassi, ovvero essere in possesso della libera docenza o della specializzazione di igiene;

4) per la nomina al posto di veterinario regionale:

aver esercitato per almeno tre anni le funzioni di veterinario provinciale o regionale o di capo dei servizi zootecnici di regione o di direttore di macello in comuni con oltre 50.000 abitanti o in città capoluogo di regione o di provincia, ovvero essere in possesso della specializzazione in polizia veterinaria o in ispezione in alimenti di origine animale;

5) per la nomina ai posti di direttore di reparto, coadiutore e assistente del laboratorio regionale di igiene e profilassi:

essere in possesso dei titoli di specializzazione e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti;

6) per la nomina al posto di ispettore agrario e di ispettore forestale:

aver esercitato le funzioni di ispettore agrario e di ispettore forestale;

aver esercitato le funzioni di ispettore agrario forestale o provinciale o di vice ispettore agrario o forestale regionale o provinciale per almeno due anni ovvero essere in possesso del diploma di laurea da almeno cinque anni;

7) per la nomina al posto di archeologo:

aver conseguito la specializzazione in archeologia o la idoneità nei concorsi indetti dallo Stato per posti della carriera direttiva presso le sovraintendenze alle antichità;

8) per la nomina al posto di archivista paleografo:

essere in possesso del diploma in archivistica, paleografia e diplomatica di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

9) per la nomina al posto di archivista ricercatore:

essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, oppure del diploma rilasciato al termine dei corsi di paleografia e diplomatica organizzati dall'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi, inoltre, i dipendenti regionali sprovvisti dal prescritto titolo di studio e titolari da almeno due anni di posti di ruolo appartenenti allo stesso gruppo regionale o ai gruppi regionali immediatamente inferiori, anche se di carriera diversa, a quelli dei posti messi a concorso. Limitatamente ai concorsi per la nomina a posti della carriera direttiva, è richiesta una anzianità di ruolo di almeno quattro anni in posti appartenenti al gruppo regionale immediatamente inferiore.

La nomina di cui al comma precedente non si applica ai concorsi per la nomina a posti di tecnici e di sanitari della carriera direttiva nè a quelli per la nomina a posti per i quali siano richiesti titoli di specializzazione.

Ai concorsi interni per la nomina a posti della carriera direttiva presso l'assessorato della sanità e dell'assistenza sociale sono ammessi, in deroga ai requisiti prescritti, anche i dipendenti regionali titolari di posti di ruolo della carriera di concetto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto i compiti attinenti ai posti stessi per almeno dieci anni.

Alla copertura dei posti iniziali appartenenti alla carriera direttiva, che si renderanno vacanti presso l'assessorato della industria e commercio entro il 30 giugno 1978, si provvede mediante concorsi interni, per titoli ed esami riservati ai dipendenti regionali in possesso dei titoli di studio prescritti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio, per almeno quattro anni, in posti di ruolo appartenenti ai gruppi regionali immediatamente inferiori a quelli dei posti messi a concorso.

Ai concorsi per la nomina ai posti elencati nella tabella annessa alla presente legge, quale allegato *D*, sono ammessi, in deroga ai limiti di età ed al possesso del prescritto titolo di studio, anche i dipendenti regionali non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso l'amministrazione regionale per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, con lo svolgimento dei compiti attinenti ai posti stessi.

Il termine per la presentazione delle domande e di pubblicazione dei bandi dei concorsi interni previsti dal presente articolo può essere ridotto fino a venti giorni.

Il presente articolo non si applica al personale addetto ai servizi scolastici della Regione, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Le norme del presente articolo si appplicano anche al personale che presti servizio, da almeno un triennio, alle dipendenze dell'istituto di cui alla legge regionale 5 luglio 1974, n. 20.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti, o che si renderanno vacanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante concorsi interni, per titoli ed esami, fatti salvi:

1) gli eventuali trasferimenti di personale già titolare di posti di ruolo appartenenti allo stesso gruppo regionale;

2) le assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

3) l'immissione nei ruoli ordinari del personale inquadrato nel ruolo soprannumerario istituito con legge regionale 30 dicembe 1971, n. 21, nonchè di quello inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 17.

I concorsi per la nomina a posti appartenenti ai gruppi regionali S/2 e S/3 si svolgono per soli titoli; quelli relativi ai gruppi regionali C e S/1 per titoli, esame e prova pratica: quelli relativi ad altri gruppi regionali si svolgono per titoli ed esami.

Ai concorsi di cui ai commi precedenti sono ammessi, anche in deroga ai limiti di età, coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio senza demerito, presso l'amministrazione regionale, per almeno tre mesi, anche non consecutivi, nell'ultimo biennio, ovvero siano stati assunti presso l'amministrazione stessa in data non posteriore al 31 dicembre 1977.

Qualora taluno fra il personale indicato al comma precedente non venisse nominato in ruolo, esso sarà ammesso in deroga ai limiti di età al primo concorso pubblico, successivamente bandito dall'amministrazione regionale per ciascuna qualifica, con riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili.

Il personale stesso ha la precedenza nelle assunzioni di cui al punto *c*) del succesivo art. 4 e potrà essere mantenuto in servizio sino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi previsti al precedente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno 1979.

Art. 4.

E' fatto assoluto divieto di assumere personale non di ruolo presso i servizi regionali, nonchè di utilizzare fondi del bilancio regionale per retribuire detto personale.

In deroga al divieto disposto al comma precedente, sono consentiti:

a) l'attribuzione di incarichi per ricoprire i posti non di ruolo previsti dalla tabella *A* allegata alla presente legge;

b) l'assunzione di personale operaio a paga oraria per l'esecuzione di lavori stradali o forestali;

c) l'assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla concervazione del posto, limitatamente al periodo di assenza dei titolari, escluso il periodo di congedo ordinario ed accertato che le relative mansioni non possano essere espletate da personale già in servizio;

d) il comando di personale in servizio presso lo Stato od altri enti pubblici, ai sensi di norme di legge statale o regionale;

e) la stipulazione di contratti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

f) il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

E' fatto divieto di adibire il personale di cui al comma precedente a compiti diversi da quelli per i quali sia stato assunto.

Il personale indicato al precedente punto *c*), assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dell'amministrazione regionale prima di un anno dalla cessazione del precedente rapporto d'impiego, fatte salve le nomine a seguito di pubblico concorso.

Gli eventuali provvedimenti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto, ferma restando la responsabilità di chi li dispone.

Art. 5.

L'assunzione di personale di cui al punto *c*) dell'art. 4, è effettuato secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non inseriti in ruolo, di concorsi banditi per la nomina a posti della corrispondente qualifica ovvero, in via subordinata, di prove di selezione appositamente bandite, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

Le prove di selezione di cui al comma precedente saranno bandite ed espletate con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici dal titolo IV, cap. I, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 6.

A parziale deroga di quanto previsto all'ultimo comma dell'art 9 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, i posti di coadiutore vacanti presso le segreterie scolastiche della Regione saranno ricoperti mediante concorso interno, per titoli, esame e prova pratica, riservato ai coadiutori non di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio senza demerito presso le segreterie stesse per almeno tre mesi, anche non consecutivi, nell'ultimo biennio, ovvero siano stati assunti in servizio in data non posteriore al 31 dicembre 1977.

La partecipazione al concorso di cui al comma precedente è alternativa rispetto alla partecipazione ai concorsi previsti al precedente art. 3.

Art. 7.

I dipendenti rivestenti la qualifica di «impiegato tecnico di terza categoria», ai quali si applicano i contratti collettivi di lavoro per il settore dell'edilizia, assunti in servizio in data non posteriore al 31 dicembre 1977, sono mantenuti in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento dei dipendenti stessi nei ruoli della Regione.

Art. 8.

Gli articoli 195, 196 e 198 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 9.

L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 1.044.000.000, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi alle spese per le retribuzioni del personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 35.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1475 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1977;

b) quanto a L. 1.009.000.000 mediante aumento dei capitoli della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1977 n. 55 per L. 309.000.000 e n. 150 per L. 700.000.000.

Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 55. — Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *c*) e *d*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065	L.	309.000.000
Cap. 150. — Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettera *g*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065	»	700.000.000
Totale	L.	1.009.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla presidenza del consiglio	L.	23.000.000
Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	»	251.000.000
Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato delle finanze	»	64.900.000
Cap. 465. — Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione	»	56.700.000
Cap. 480. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi	»	7.200.000
Cap. 1790. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia regionale Buisson-Chamois	»	20.800.000
Cap. 2940. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi dell'agricoltura	»	42.000.000
Cap. 2955 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio zootecnico	»	14.000.000
Cap. 3055. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi forestali	»	58.500.000
Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato industria e commercio	»	15.300.000
Cap. 4975. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade	»	27.600.000
Cap. 5925. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato pubblica istruzione	»	20.800.000
Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato dei lavori pubblici	»	62.100.000
Cap. 7400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato sanità ed assistenza sociale	»	84.000.000
Cap. 7615 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del centro di medicina preventiva	»	146.000.000
Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi	»	7.000.000
Cap. 8930. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti	»	90.500.000
Cap. 9100. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio del turismo	»	17.600.000
Totale	L.	1.009.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 febbraio 1978

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	POSTI		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE				
Dirigente dei servizi di segreteria		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		3	di concetto	B
Coadiutore		12	esecutiva	C
Operaio qualificato		1	ausiliaria	S/2
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE				
Capo gabinetto	1			
Capo ufficio stampa	1			
Vice capo ufficio stampa	1			
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Traduttore		2	di concetto	B
Segretario		2	di concetto	B
Coadiutore		12	esecutiva	C
SEGRETERIA GENERALE				
Segretario generale		1	direttiva	A/1
Vice segretario generale		1	direttiva	A/2
Dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale		1	direttiva	A/2
Dirigente del servizio affari generali e legali		1	direttiva	A/2
Dirigente del servizio controllo enti locali e morali		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		3	direttiva	A/3
Segretario		17	di concetto	B
Ragioniere		7	di concetto	B
Archivista capo		1	di concetto	B
Coadiutore		59	esecutiva	C
Telefonista		4	esecutiva	C
Autista meccanico capo garage		1	ausiliaria	S/1
Usciere capo		1	ausiliaria	S/1
Operaio specializzato		1	ausiliaria	S/1
Autista meccanico		12	ausiliaria	S/2
Usciere		24	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato		5	ausiliaria	S/2
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE				
Dirigente amministrativo dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Ispettore agrario		1	direttiva	A/2
Ispettore forestale		1	direttiva	A/2
Vice ispettore agrario		1	direttiva	A/3
Vice ispettore forestale		1	direttiva	A/3
Capo servizi zootecnici		1	direttiva	A/3
Ispettore agrario aggiunto		1	direttiva	A/3
Ispettore forestale aggiunto		2	direttiva	A/3
Segretario		3	di concetto	B

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
Perito agrario		9	di concetto	B
Geometra		8	di concetto	B
Ragioniere		1	di concetto	B
Tecnica diplomata, specializzata in economia domestica rurale		1	di concetto	B
Coadiutore		28	esecutiva	C
Coadiutore tecnico		7	esecutiva	C
Coadiutore esperto nel settore lattiero-caseario		2	esecutiva	C
Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo e apistico		1	esecutiva	C
Coadiutore esperto nel settore enologico		1	esecutiva	C
Coadiutore esperto nel settore viticolo		1	esecutiva	C
Capo operaio		5	ausiliaria	S/1
Collaboratore veterinario		13	ausiliaria	S/2
Operaio autista		1	ausiliaria	S/2

Assessorato alle finanze

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Ragioniere capo - Dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ragioniere capo		1	direttiva	A/3
Capo centro coordinatore		1	di concetto	B
Programmatore		2	di concetto	B
Geometra		3	di concetto	B
Segretario		2	di concetto	B
Ragioniere economo		1	di concetto	B
Ragioniere		11	di concetto	B
Coadiutore		24	esecutiva	C
Magazziniere		2	ausiliaria	S/2

Assessorato dell'industria e commercio

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		3	direttiva	A/3
Segretario		9	di concetto	B
Ragioniere		2	di concetto	B
Geometra		1	di concetto	B
Coadiutore		36	esecutiva	C
Operaio specializzato		1	ausiliaria	S/1
Operaio qualificato		1	ausiliaria	S/2

Assessorato dei lavori pubblici

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Ingegnere capo - Dirigente dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Vice ingegnere capo		1	direttiva	A/3
Ingegnere		2	direttiva	A/3
Geometra		21	di concetto	B
Ragioniere		3	di concetto	B
Segretario		1	di concetto	B

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
Coadiutore		10	esecutiva	C
Coadiutore tecnico		9	esecutiva	C
Operaio specializzato		1	ausiliaria	S/1
Capo operaio autista		1	ausiliaria	S/1
Capo cantoniere		4	ausiliaria	S/1
Cantoniere		36	ausiliaria	S/2
Operaio autista		8	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato		12	ausiliaria	S/2

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Sovraintendente agli studi - Dirigente dell'assessorato		1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio		3	direttiva	A/3
Archivista paleografo direttore		1	direttiva	A/3
Bibliotecario capo servizio		1	direttiva	A/3
Bibliotecario direttore		1	direttiva	A/3
Animatore		2	di concetto	B
Archivista ricercatore		1	di concetto	B
Assistente di biblioteca		17	di concetto	B
Catalogatore		5	di concetto	B
Ragioniere		8	di concetto	B
Segretario		10	di concetto	B
Coadiutore		26	esecutiva	C
Coadiutore (operatore microfilmatore)		1	esecutiva	C
Magazziniere		2	ausiliaria	S/2
Usciere		2	ausiliaria	S/2

ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	non di ruolo	di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Medico regionale		1	direttiva	A/2
Veterinario regionale		1	direttiva	A/2
Medico regionale aggiunto		1	direttiva	A/3
Tecnico non medico, esperto in igiene degli ambienti di lavoro		1	direttiva	A/3
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Assistente sanitaria visitatrice		8	di concetto	B
Assistente sociale		10	di concetto	B
Fisioterapista		4	di concetto	B
Perito industriale		1	di concetto	B
Testista		1	di concetto	B
Ragioniere		4	di concetto	B
Segretario		5	di concetto	B
Coadiutore		20	esecutiva	C
Vigilatrice		1	esecutiva	C
Vigile sanitario		11	esecutiva	C
Inserviente		15	ausiliaria	S/2

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
ASSESSORATO DEL TURISMO, ANTICHITÀ E BELLE ARTI				
Direttore dell'ufficio turismo - Dirigente amministrativo di assessorato		1	direttiva	A/2
Sovraintendente ai monumenti, antichità e belle arti		1	direttiva	A/2
Dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio		1	direttiva	A/2
Vice direttore dell'ufficio turismo		1	direttiva	A/3
Architetto		1	direttiva	A/3
Archeologo		1	direttiva	A/3
Ingegnere		1	direttiva	A/3
Urbanista		1	direttiva	A/3
Disegnatore archeologico		2	di concetto	B
Geometra		8	di concetto	B
Interprete		4	di concetto	B
Ispettore		2	di concetto	B
Segretario		4	di concetto	B
Coadiutore		17	esecutiva	C
Coadiutore tecnico		5	esecutiva	C
Operaio specializzato:				
Capo giardiniere		1	ausiliaria	S/1
Carpentiere		2	ausiliaria	S/1
Decoratore		1	ausiliaria	S/1
Elettricista		1	ausiliaria	S/1
Fabbro	17	2	ausiliaria	S/1
Falegname restauratore		2	ausiliaria	S/1
Muratore capo operaio		5	ausiliaria	S/1
Restauratore ceramiche		1	ausiliaria	S/1
Scavatore archeologico		2	ausiliaria	S/1
Autista meccanico		2	ausiliaria	S/2
Giardiniere		2	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato		9	ausiliaria	S/2
Custode di castelli e musei		6	ausiliaria	S/3
LABORATORIO DI IGIENE E PROFILASSI				
Direttore del reparto chimico		1	direttiva	A/2
Direttore del reparto medico		1	direttiva	A/2
Veterinario direttore		1	direttiva	A/3
Coadiutore biologo		1	direttiva	A/3
Coadiutore chimico		2	direttiva	A/3
Coadiutore medico		1	direttiva	A/3
Assistente biologo		1	direttiva	A/3
Assistente chimico		2	direttiva	A/3
Assistente medico		1	direttiva	A/3
Tecnico analista		1	di concetto	B
Preparatore		3	esecutiva	C/1
Aiuto preparatore		6	esecutiva	C/2
Infermiere professionale prelevatore		1	esecutiva	C/2
Coadiutore		6	esecutiva	C
Inserviente di laboratorio		7	ausiliaria	S/2

QUALIFICHE DEL PERSONALE	POSTI non di ruolo	POSTI di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
FUNIVIA BUISSON-CHAMOIS				
Capo servizio tecnico		1	esecutiva	C
Vice capo servizio tecnico		1	esecutiva	C
Manovratore		3	ausiliaria	S/2
Fattorino		5	ausiliaria	S/2
CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT				
Commissario	1			
Vice commissario		1	direttiva	A/3
Controllore		23	di concetto	B
CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON				
Segretario		1	di concetto	B
Istitutore		6	di concetto	B
Cuoco		1	ausiliaria	S/SP
Aiuto cuoco		1	ausiliaria	S/SP
Operaio		9	ausiliaria	S/2

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Presidenza del consiglio regionale:

1) Segreteria della presidenza del consiglio;
2) Servizio segreteria e commissioni consiliari;
3) Registrazione copia e stampa verbali;
4) Archivio;
5) Ufficio copia.

Presidenza della giunta regionale e ufficio stampa:

1) Presidenza della giunta;
2) Archivio;
3) Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative;
4) Ufficio stampa.

Segreteria generale:

1) Ufficio organizzazione;
2) Ufficio programmazione;
3) Servizio personale;
4) Segreteria della giunta regionale;
5) Servizio affari generali e legali;
6) Servizio controllo enti locali e morali;
7) Servizio elettorale e vigilanza anagrafica;
8) Ufficio di Roma;
9) Stamperia;
10) Ufficio biblioteca;
11) Archivio;
12) Archivio di deposito;
13) Ufficio protocollo e spedizione;
14) Commissione di coordinamento;
15) Servizio custodia, telefono, automezzi.

Assessorato dell'agricoltura e foreste:

1) Ufficio assessorato;
2) Servizi agrari;
3) Servizi zootecnici e caseari;
4) Servizi forestali;
5) Archivio;
6) Ufficio copia;
7) Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale.

Assessorato alle finanze:

1) Ufficio assessorato;
2) Ufficio gestione bilancio;
3) Ufficio contabilità erariali;
4) Servizio economato, demanio e patrimonio;
5) Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria;
6) Servizio contabilità antincendi;
7) Centro meccanografico;
8) Archivio.

Assesorato dell'industria e commercio:

1) Ufficio assessorato;
2) Servizi camerali;
3) Ufficio registro ditte;
4) Servizio regionale studi economici, statistica, censimento e prezzi;
5) Ufficio lavoro e artigianato;
6) Servizi zona franca e distribuzione generi contingentati;
7) Ufficio commercio estero;
8) Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale;
9) Archivio;
10) Ufficio copia.

Assessorato dei lavori pubblici:

1) Ufficio assessorato;
2) Ufficio segreteria;
3) Ufficio lavori diretti;
4) Ufficio contabilità;
5) Ufficio acque e miniere;
6) Ufficio opere igieniche;
7) Ufficio viabilità;
8) Ufficio espropri e concessioni;
9) Ufficio costruzione strade;
10) Ufficio edilizia scolastica e pubblica;
11) Ufficio protezione civile;
12) Ufficio archivio e copia;
13) Ufficio manutenzione stabili.

Assessorato della pubblica istruzione:

1) Ufficio assessorato;
2) Servizi amministrativi scolastici;
3) Ufficio segreteria;
4) Uffici stipendi, contabilità e pensioni;
5) Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali;
6) Archivio;
7) Archivio storico;
8) Servizio biblioteche;
9) Biblioteca di Aosta.

Assessorato della sanità ed assistenza sociale:

1) Ufficio assessorato;
2) Ufficio assistenza e previdenza;
3) Ufficio copia;
4) Archivio;
5) Servizi sanitari;
6) Centro di medicina preventiva;
7) Servizio assistenza alla maternità e all'infanzia;
8) Servizio per la tutela della salute dei lavoratori;
9) Servizio di assistenza infantile (brefotrofio).

Assessorato del turismo, antichità e belle arti:

1) Ufficio regionale del turismo;
2) Servizio turismo e ricettività;
3) Servizio statistica e contabilità;
4) Servizio pubblicità, spettacolo, informazione e sport;
5) Ufficio informazioni turistiche;
6) Ufficio copia;
7) Archivio;
8) Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti;
9) Ufficio sovraintendenza;
10) Ufficio archeologia;
11) Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio.

Laboratorio di igiene e profilassi:

1) Reparto medico-micrografico;
2) Reparto chimico;
3) Sezione zooprofilattica.

Casa da gioco di Saint-Vincent

Funivia Buisson-Chamois

Convitto regionale di Chatillon

ALLEGATO C

TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA «A RUOLO APERTO»

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	CARRIERA DIRETTIVA			
	Ruolo del personale amministrativo			
A/1	Segretario generale	1	7.830.000	dopo 12 anni
			6.940.000	dopo 8 anni
			6.150.000	dopo 4 anni
			5.450.000	iniziale
A/2	Vice segretario generale	1	6.150.000	dopo 12 anni
	Dirigente assessorato industria e commercio. Dirigente amministrativo dell'assessorato agricoltura e foreste. Dirigente amministrativo assessorato turismo. Dirigente amministrativo assessorato sanità e assistenza sociale. Sovraintendente agli studi. Dirigente dell'assessorato della pubblica istruzione. Dirigente dei servizi di segreteria della presidenza del consiglio. Dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale. Dirigente del servizio controllo enti locali e morali. Dirigente del servizio affari generali e legali	9	5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Primo segretario capo servizio	12	4.840.000	dopo 14 anni
	Vice direttore dell'ufficio turismo	1	4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
	Ruolo del personale sanitario			
A/2	Medico regionale	1	6.150.000	dopo 12 anni
	Veterinario regionale	1	5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Medico regionale aggiunto	1	4.840.000	dopo 14 anni
	Capo servizi zootecnici	1	4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	SVILUPPO DEL RUOLO APERTO	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Ruolo del personale di ragioneria			
A/2	Ragioniere capo	1	6.150.000	dopo 12 anni
			5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Vice ragioniere capo	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
	Ruolo del personale tecnico			
A/2	Ingegnere capo - Dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici	1	6.150.000	dopo 12 anni
	Sovraintendente ai monumenti, antichità e belle arti	1	5.450.000	dopo 8 anni
	Ispettore agrario	1	4.840.000	dopo 4 anni
	Ispettore forestale	1	4.290.000	iniziale
	Dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio	1		
A/3	Urbanista	1	4.840.000	dopo 14 anni
	Vice ispettore agrario	1	4.290.000	dopo 10 anni
	Vice ispettore forestale	1	3.800.000	dopo 6 anni
	Vice ingegnere capo	1	3.370.000	dopo 2 anni
	Ingegnere	3	2.990.000	iniziale
	Architetto	1		
	Ispettore agrario aggiunto	1		
	Ispettore forestale aggiunto	2		
	Tecnico non medico esperto in igiene degli ambienti di lavoro	1		
	Ruolo speciale			
A/3	Archivista paleografo direttore	1	4.840.000	dopo 14 anni
	Archeologo	1	4.290.000	dopo 10 anni
	Bibliotecario direttore	1	3.800.000	dopo 6 anni
	Bibliotecario capo servizio	1	3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
	Ruolo del personale tecnico-sanitario addetto al laboratorio di igiene e profilassi			
A/2	Direttore	2	6.150.000	dopo 12 anni
			5.450.000	dopo 8 anni
			4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Coadiutore medico	1	4.840.000	dopo 14 anni
	Coadiutore biologo	1	4.290.000	dopo 10 anni
	Coadiutore chimico	2	3.800.000	dopo 6 anni
	Assistente medico	1	3.370.000	dopo 2 anni
	Assistente biologo	1	2.990.000	iniziale
	Assistente chimico	2		
	Veterinario direttore	1		

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Personale addetto alla casa da gioco di Saint-Vincent			
—	Commissario	1	2.830.000	—
A/3	Vice commissario	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
	CARRIERA DI CONCETTO			
	Ruolo del personale amministrativo			
B	Segretario	56	3.800.000	dopo 20 anni
	Traduttore	2	3.330.000	dopo 16 anni
	Archivista capo	1	2.830.000	dopo 12 anni
	Ispettore ufficio turismo	2	2.450.000	dopo 8 anni
	Testista	1	2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo del personale tecnico			
B	Geometra	41	3.800.000	dopo 20 anni
	Perito agrario	9	3.330.000	dopo 16 anni
	Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale	1	2.830.000	dopo 12 anni
	Perito industriale	1	2.450.000	dopo 8 anni
	Disegnatore archeologico	2	2.120.000	dopo 4 anni
	Archivista ricercatore	1	1.830.000	iniziale
	Ruolo del personale di ragioneria			
B	Ragioniere	36	3.800.000	dopo 20 anni
	Ragioniere economo	1	3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale			
B	Capo centro coordinatore	1	3.800.000	dopo 20 anni
	Programmatore	2	3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo speciale			
B	Assistente sociale	10	3.800.000	dopo 16 anni
	Interprete	4	3.330.000	dopo 12 anni
	Fisioterapista	4	2.830.000	dopo 8 anni
			2.450.000	dopo 4 anni
			2.120.000	iniziale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Ruolo del personale di biblioteca			
B	Catalogatore	5	3.800.000	dopo 20 anni
	Animatore	2	3.330.000	dopo 16 anni
	Assistente di biblioteca	17	2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo A.S.V.			
B	Assistente sanitaria visitatrice	8	3.800.000	dopo 24 anni
			3.330.000	dopo 20 anni
			2.830.000	dopo 16 anni
			2.450.000	dopo 12 anni
			2.120.000	dopo 8 anni
			1.830.000	dopo 4 anni
			1.580.000	iniziale
	Ruolo del personale tecnico addetto al laboratorio di igiene e profilassi			
B	Tecnico analista	1	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo del personale addetto alla casa da gioco di Saint-Vincent			
B	Controllore	23	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	Ruolo del personale di segreteria e di assistenza addetto al convitto regionale di Chatillon			
B	Segretario	1	3.800.000	dopo 20 anni
	Istitutore	6	3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
	CARRIERA ESECUTIVA			
	Ruolo del personale amministrativo			
C	Coadiutore	250	2.790.000	dopo 20 anni
			2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Ruolo del personale tecnico			
C	Vigile sanitario	11	2.790.000	dopo 20 anni
	Telefonista	4	2.420.000	dopo 16 anni
	Coadiutore esperto nel settore lattiero-caseario	2	2.050.000	dopo 12 anni
	Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo e apistico	1	1.770.000	dopo 8 anni
	Coadiutore esperto nel settore enologico	1	1.530.000	dopo 4 anni
	Coadiutore esperto nel settore viticolo	1	1.300.000	iniziale
	Coadiutore tecnico	21		
	Vigilatrice	1		
	Coadiutore (operatore microfilmatore)	1		
	Ruolo del personale addetto alla funivia Buisson-Chamois			
C	Capo servizio tecnico	1	2.790.000	dopo 8 anni
			2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
C	Vice capo servizio tecnico	1	2.420.000	dopo 12 anni
			2.050.000	dopo 8 anni
			1.770.000	dopo 4 anni
			1.530.000	iniziale
	Ruolo del personale tecnico addetto al laboratorio di igiene e profilassi			
C/1	Preparatore	3	2.790.000	dopo 8 anni
			2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
C/2	Aiuto preparatore	6	2.790.000	dopo 20 anni
	Infermiere professionale prelevatore	1	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale
	CARRIERA AUSILIARIA			
	Ruolo del servizio automezzi			
S/1	Autista meccanico capo garage	1	2.570.000	dopo 8 anni
	Capo operaio autista	1	2.230.000	dopo 4 anni
			1.890.000	iniziale
S/2	Autista meccanico	14	2.230.000	dopo 16 anni
	Operaio autista	9	1.890.000	dopo 12 anni
			1.630.000	dopo 8 anni
			1.410.000	dopo 4 anni
			1.220.000	iniziale
	Ruolo del personale operaio			
S/1	Operaio specializzato	20	2.570.000	dopo 8 anni
	Capo operaio	5	2.230.000	dopo 4 anni
			1.890.000	iniziale
S/2	Operaio qualificato	28	2.230.000	dopo 16 anni
	Giardiniere	2	1.890.000	dopo 12 anni
	Magazziniere	4	1.630.000	dopo 8 anni
	Inserviente	15	1.410.000	dopo 4 anni
	Collaboratore veterinario	13	1.220.000	iniziale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Ruolo del personale di custodia			
S/1	Usciere capo	1	2.570.000 2.230.000 1.890.000	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
S/2	Usciere	26	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
	Ruolo del servizio viabilità			
S/1	Capo cantoniere	4	2.570.000 2.230.000 1.890.000	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
S/2	Cantoniere	36	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
	Ruolo del personale addetto alla funivia Buisson-Chamois			
S/2	Manovratore	3	2.420.000 2.050.000 1.770.000 1.530.000 1.300.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
S/2	Fattorino	5	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
	Ruolo del personale di cucina addetto al convitto regionale di Chatillon			
S/SP	Cuoco	1	3.800.000 3.330.000 2.830.000 2.450.000 2.120.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
S/SP	Aiuto cuoco	1	3.800.000 3.330.000 2.830.000 2.450.000 2.120.000 1.830.000	dopo 20 anni dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
	Ruolo del personale operaio addetto al convitto regionale			
S/2	Operaio	9	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale

Gruppo regionale	QUALIFICHE	Numero posti	SVILUPPO DEL RUOLO APERTO	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
	Ruolo del personale tecnico addetto al laboratorio di igiene e profilassi			
S/2	Inserviente di laboratorio	7	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000	dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
	Ruolo custodi dei castelli			
S/3	Custode dei castelli e musei	6	2.230.000 1.890.000 1.630.000 1.410.000 1.220.000 1.050.000	dopo 20 anni dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale

ALLEGATO *D*

ELENCO DEI POSTI DI CUI AL NONO COMMA DELL'ART. 3

SERVIZI DI APPARTENENZA	QUALIFICHE	Gruppo regionale	Numero posti
Presidenza del consiglio regionale . . .	Coadiutore	C	1
Presidenza della giunta regionale	Traduttore	B	1
Segreteria generale	Operaio qualificato	S/2	1
Assessorato alla pubblica istruzione . . .	Archivista ricercatore	B	1
	Coadiutore (operatore microfilmatore)	C	1
	Assistente di biblioteca	B	1

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1978, n. 2.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 27 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso istituti di credito, a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato all'agricoltura e foreste, gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale, è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore

presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo, corrispondente al cap. 2610 dell'esercizio 1977, della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 febbraio 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1978, n. 3.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dalla soppressa Opera nazionale maternità e infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, già dipendente dalla soppressa Opera nazionale maternità e infanzia, trasferito alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, è inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1976, nei ruoli regionali. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite presso l'ente di provenienza, sulla base delle equiparazioni stabilite nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 2.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente, è riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1975.

Art. 3.

Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo precedente, al personale competa, all'atto dell'inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello maturato presso l'ente di provenienza, al personale stesso è attribuito un assegno « ad personam » di importo pari alla differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento, riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dipendenti regionali.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia ed i compensi per lavoro straordinario, non sono presi in considerazione.

Art. 4.

Nella vigente pianta organica dei posti e del personale dello assessorato della sanità ed assistenza sociale sono istituiti i nuovi posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato *B*.

Nelle vigenti tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto del personale dipendente dell'amministrazione regionale sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

Carriera direttiva - ruolo personale sanitario - gruppo regionale A/2: un posto di dirigente di servizio;

Carriera di concetto - ruolo speciale - gruppo regionale B: un posto di assistente sociale;

Carriera di concetto - ruolo A.S.V. - gruppo regionale B: nove posti di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 5.

In materia di trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale contemplato dalla presente legge si applicano le norme degli articoli 8 e 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

L'inquadramento nel ruolo regionale del personale avverso il cui trasferimento è stato proposto ricorso, è sospeso fino alla decisione definitiva del giudice amministrativo.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 10.900.000 per arretrati 1976 e in L. 75.000.000 per l'anno 1977 graveranno per L. 10.900.000 sul cap. 540 e per L. 75.000.000 sui capitoli 7401, 7431 e 7446 che si istituiscono nella parte stessa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

La relativa copertura è assicurata per L. 75.000.000 da corrispondente assegnazione di fondi da parte dello Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e per L. 10.900.000 da corrispondente maggiore entrata accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

L'onere derivante alla Regione dalla istituzione del cap. 7401 di cui alla presente legge costituisce spesa corrente obbligatoria della Regione e per gli esercizi 1978 e successivi gli stanziamenti dei capitoli di spesa istituiti con la presente legge in conto spese 1977 saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 .	L. 10.900.000
Cap. 445. — Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli delle spese correnti del bilancio	» 75.000.000
Totale . . .	L. 85.900.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 540. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale	L. 10.900.000
Cap. 7401 (di nuova istituzione). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del servizio di assistenza materna ed infantile .	» 70.000.000

Cap. 7431 (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale del servizio assistenza materna ed infantile L. 50.000

Cap. 7446 (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del servizio assistenza materna ed infantile . » 4.950.000

Totale . L. 85.900.000

Nell'allegato *D* alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è aggiunto il cap. 7401 istituito con la presente legge.

Il cap. 2025 della parte entrata ed il cap. 1315 della parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1977 sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Sui predetti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 febbraio 1978

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE EX O.N.M.I. ALLE QUALIFICHE REGIONALI

Ruoli e qualifiche ex O.N.M.I.	Qualifiche e gruppi regionali
Professionale I qualifica	Dirigente di servizio (A/2)
Tecnico - Assistente tecnico	Assistente sociale (B)
Professionale - II qualifica	Assistente sanitaria visitatrice (B)

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI NUOVI POSTI ISTITUITI PRESSO L'ASSESSORATO DELLA SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
Dirigente di servizio . .		1	direttiva	A/2
Assistente sociale . .		1	concetto	B
Assistente sanitaria visitatrice		9	concetto	B

(3195)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781270)